

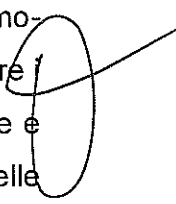
PROTOCOLLO D' INTESA

fra il Comune di Ginosa e l'Associazione "*Ginosa-Dogs' Angels-Odv*", per la disciplina dell'attività di volontariato presso il canile sanitario/rifugio comunale "San Francesco" e con i cani comunali re-immessi sul Territorio e i cani ospitati in altre strutture.

- **PREMESSE**
 - **1. MODALITÀ DI ACCESSO AL CANILE COMUNALE**
 - **2. ATTIVITÀ E REGOLE VOLTE A FAVORIRE LE ADOZIONI E LA SOCIALIZZAZIONE DEI CANI PRESENTI NEL CANILE COMUNALE**
 - **3. ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE PSICOFISICO DEI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA**
 - **4. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DELLA STRUTTURA**
 - **5. ATTIVITÀ DI REIMMISSIONE DEI CANI SUL TERRITORIO**
 - **6. AFFIDO TEMPORANEO DEI CUCCIOLI E CANI ADULTI DEL TERRITORIO**
 - **7. ESTENSIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO AD ALTRE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI GINOSA**
 - **8. DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**
- 

PREMESSE

Il Comune di Ginosa, in attuazione del disposto della finanziaria 2008 (Randagismo Finanziamento interventi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo-Istituzione dell'obbligo per i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, di gestire i canili e gatti li sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti), intende garantire e favorire l'accesso dei volontari dell'associazione **Ginosa – Dogs' Angels - Odv, C. F. 90247070734**, con sede in Ginosa alla via Palatrasio 51, Presidente p.t. *Giuseppina Troiano*, presso il canile sanitario/rifugio comunale "San Francesco", sito in contrada Bove Cesine dal Comune di Ginosa, p.zza Marconi 1 - C.A.P. 74013, C.F.: 80007530738 - P.I.: 00852030733 in persona del Rappresentante p.t. Dott. Vito Parisi.



A tal fine, il presente Atto disciplina le procedure di accesso e le modalità inerenti la pratica di volontariato, a favore dei cani ospitati presso detta struttura e dei cani re-immessi sul territorio, riconoscendo il valore sociale dell'attività di volontariato, come espressione di solidarietà, partecipazione e collaborazione ai sensi dell'art. 4 della legge n° 281 del

14/08/1991 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come modificato dall'art.2 commi 370 e 371 L. n° 244 del 24/12/2007).

Preso atto che le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro, ai sensi della L.R. n° 2/2020 e delle norme del Codice del Terzo Settore, D.Lgs n. 117/2017, il Comune di Ginosa e l'Associazione **Ginosa – Dogs' Angels – Odv** sottoscrivono il presente Protocollo, volto a autorizzare l'Associazione a prodigarsi per i cani di proprietà del Comune di Ginosa e a disciplinare, per punti, le modalità di accesso alla struttura comunale, le attività volte a favorire le adozioni e la socializzazione degli animali presenti nella struttura, le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli stessi, le attività di monitoraggio e supporto alla conduzione della struttura, le attività di monitoraggio e foraggiamento dei cani re-immessi sul territorio, impegnandosi, ciascuno per quanto di propria competenza, a garantire il pieno rispetto di quanto in esso disposto.

Il Comune si impegna a far pervenire a mezzo pec il presente Protocollo, al Gestore pro-tempore del canile comunale, alla Asl, alla Polizia Locale e ai comandi dei Carabinieri di Ginosa e Marina di Ginosa. Si impegna altresì a farne menzione nel testo dei futuri bandi di gara/affidi diretti e disciplinari per la gestione del canile comunale. Si impegna altresì a intervenire, se necessario, per mediare tra l'Associazione e Gestore, tra Associazione e Asl o tra Associazione e altre associazioni presenti in struttura, per il buon prosieguo delle attività previste dal presente Protocollo.

1. MODALITÀ DI ACCESSO AL CANILE COMUNALE

- 1.1. L'Associazione **Ginosa – Dogs' Angels – Odv** comunica al Comune e al Gestore della struttura i nominativi dei propri volontari, che intendono operare con regolarità nel canile comunale, e consegna copia dei documenti identificativi di ciascuno di essi. Il Comune si riserva la possibilità di accettare la presenza dei singoli volontari, ovvero di escluderne l'ingresso, a suo insindacabile giudizio.
- 1.2. L'Associazione, all'atto della sottoscrizione del presente Protocollo, esibisce al Comune copia di idonea polizza assicurativa per la tutela dei volontari all'interno delle strutture in cui sarà ammessa la presenza.
- 1.3. I volontari dell'Associazione hanno libero accesso a tutta la struttura, locali interni e box esterni, negli orari in cui in canile è presente il personale del Gestore. Negli orari in cui la struttura è chiusa, per necessità previamente comunicate al Gestore, potranno avere accesso ai box e ai locali che rimarranno aperti, con modalità di volta in volta

concordate con il Gestore, salvo vi siano modalità di accesso già contemplate nel testo del disciplinare di affido in gestione della struttura.

- 1.4. L'Associazione avrà cura del benessere degli animali e della stessa struttura. Solo in caso di comprovato coinvolgimento diretto in eventuali danni, ne risponderà.
- 1.5. L'Associazione potrà realizzare all'interno della struttura particolari eventi, come ad esempio: eventi di sensibilizzazione, di promozione delle adozioni locali, seminari a tema cinofilo, microchip day. La realizzazione di tali eventi dovrà avvenire in accordo con il Gestore e previa richiesta al Comune.
- 1.6. L'Associazione ha accesso alla struttura, anche negli orari di chiusura, al fine di prelevare, per conto degli adottanti, i cani affidati/adottati fuori Regione, in partenza nelle ore serali, quando non vi è possibilità di trattenerli in altro sito, fino al momento della consegna. Potrà altresì accedere in fascia oraria pomeridiana/serale, per prelevare e poi riportare cani da sottoporre a visite o interventi presso strutture veterinarie che non concedono appuntamenti in mattinata. Le modalità di tali accessi verranno concordate di volta in volta con il Gestore.
- 1.7. Nei periodi in cui il canile, per ragioni sanitarie, viene chiuso temporaneamente al pubblico dalla Asl, i volontari dell'Associazione potranno accedere alla struttura, adottando gli stessi accorgimenti e presidi prescritti dal Servizio Veterinario per il personale del Gestore.

2. ATTIVITÀ E REGOLE VOLTE A FAVORIRE LE ADOZIONI E LA SOCIALIZZAZIONE DEI CANI PRESENTI NEL CANILE COMUNALE

- 2.1. L'Associazione ha il compito di verificare che vengano soddisfatti i criteri di buon trattamento, da parte di chi fa richiesta di adozione, il Sindaco o suo delegato dispone gli affidi e le adozioni dei cani comunali, come previsto dall'art.9-comma 2 della L.R. n.2/2020. L'Associazione deciderà, a suo insindacabile giudizio, se i suddetti criteri sussistono, nel qual caso il Comune disporrà l'affido/adozione.
- 2.2. I volontari dell'Associazione, al fine di realizzare adozioni sicure, consapevoli e responsabili, possono richiedere la compilazione di un questionario conoscitivo e tenere colloqui pre-affido presso il domicilio degli adottanti, previamente concordati, per verificare se questi possono offrire le garanzie di buon trattamento di cui all'art.9-comma 1 della L.R. n.2/2020. Possono effettuare controlli post-affido, previamente concordati con gli adottanti, finalizzati a verificare le buone condizioni psicofisiche dell'animale adottato. Nei casi di affidi/adozioni a soggetti residenti in località lontane,

l'Associazione può avvalersi di volontari, guardie zoofile o tecnici cinofili della zona, per i colloqui pre affido e i controlli post affido.

- 2.3.** Salvo se diversamente disposto nel testo del bando o del disciplinare di affido in gestione della struttura, all'Associazione non spettano le verifiche sulle adozioni reperite dal Gestore, tramite la sua associazione di riferimento.
- 2.4.** L'Associazione invia al Comune copia della documentazione, per ogni affido e adozione realizzati. La documentazione deve essere composta dalla "Scheda di adozione/affido temporaneo" in vigore in Regione Puglia, vidimata dalla Asl e dal Sindaco o suo delegato e da copia del documento di identità dell'adottante/affidatario.
- 2.5.** L'Associazione può richiedere agli adottanti/affidatari di firmare una propria modulistica, previamente visionata dal Sindaco o dal dirigente di settore.
- 2.6.** I volontari dell'Associazione, al fine di pubblicare appelli diretti a favorire le adozioni sui siti internet e sui social media, potranno procedere, sia dentro i box che in altre aree della struttura, a scattare foto e girare video ai cani, al fine di dare contezza delle caratteristiche di ciascuno di essi.
- 2.7.** I volontari dell'Associazione, potranno prelevare gli animali dal canile per conto dell'adottante/affidatario, qualora questo fosse impossibilitato a ritirarli personalmente, consegnando al Gestore copia della "Scheda di adozione/affido temporaneo" in vigore della Regione Puglia, vidimata dalla Asl e dal Sindaco o suo delegato.
- 2.8.** Al fine di effettuare adozioni consapevoli, i volontari dell'Associazione hanno titolo a conoscere la situazione sanitaria di tutti gli animali presenti in struttura, quindi di prendere visione dei libretti sanitari, dei quaderni, dei registri e dei referti di accertamenti eseguiti dal gestore o dalla clinica convenzionata per il soccorso. Possono inoltre interloquire con i veterinari della Asl e del Gestore e con il personale addetto alle terapie.
- 2.9.** Il Comune notifica alla clinica convenzionata per il soccorso, l'obbligo di dimettere ogni animale, accompagnato dal cartaceo di: cartella clinica, ricette di farmaci prescritti e referti di tutti gli accertamenti effettuati durante il ricovero, anche su cd. Se l'animale è stato unicamente sottoposto a visita clinica, il medico della struttura dovrà comunque redigere una relazione al momento delle dimissioni. Qualora tale documentazione cartacea non accompagni il cane dimesso, dovrà pervenire, nel più breve tempo possibile, alla pec dell'Associazione: ginosadogsangels@pec.it. Il Comune si impegna a inviare solleciti alla clinica, nei casi di mancato invio della suddetta documentazione.

- 2.10. I volontari dell'Associazione, con la collaborazione del personale del Gestore, possono prelevare dalla struttura cani, per un tempo di massimo 48 ore, senza spese per Comune e Gestore, al fine di operare prove comportamentali al di fuori dell'ambiente canile, o controlli veterinari anche richiesti dagli adottanti. L'Associazione si impegna a sottoscrivere e consegnare al Gestore una *dichiarazione di assunzione di responsabilità*, per eventuali danni cagionati dall'animale e/o per danni fisici subiti dall'animale. Se l'affido temporaneo si protrae oltre le 48 ore, l'Associazione dovrà comunicare alla Asl l'ubicazione temporanea dell'animale, mettendo in copia il Comune. L'affido temporaneo all'Associazione di un cane prelevato dal canile, può durare anche fino ad adozione dell'animale, con spese per il mantenimento a carico dell'Associazione, e potrà essere interrotto in qualunque momento dall'Associazione o dal Comune, con successiva richiesta alla Asl di ulteriore modifica dell'ubicazione dell'animale in anagrafe canina, secondo le indicazioni del Comune.
- 2.11. I volontari dell'Associazione possono condurre al guinzaglio i cani dentro la struttura, o in aree esterne, compreso il centro abitato, per favorire la loro integrazione con l'ambiente e valutare le compatibilità caratteriali, ai fini dell'adozione. Per le uscite in esterna, l'Associazione si impegna a sottoscrivere una *dichiarazione di assunzione di responsabilità*, come da punto 2.10. I cani dovranno essere riportati in struttura entro 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
- 2.12. I volontari dell'Associazione possono visionare le schede caratteriali dei cani, qualora previste, e rivolgere domande sui cani all'educatore cinofilo del Gestore o al veterinario esperto in comportamento ingaggiato dal Gestore, quando presente in struttura. L'Associazione, a sue spese, può altresì condurre in canile educatori e addestratori cinofili e/o veterinari esperti in comportamento di propria fiducia, per valutazioni sugli animali, utili a compiere affidi e adozioni consapevoli.

3. ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE PSICOFISICO DEI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA

- 3.1. I volontari dell'Associazione possono collaborare con il personale del Gestore, al fine di garantire l'esercizio fisico giornaliero dei cani, previsto dall'art.8 lettera d della L.R. n.2/2020. Possono condurre attività di relazione, di gioco e di movimento dei cani ospitati nella struttura, per alleviare lo stress da immobilità e per recuperare la loro fiducia nell'uomo. A tal fine potranno somministrare ricompense alimentari, previa

consultazione del veterinario della struttura, per non interferire con il regime alimentare dei cani in terapia.

-  3.2. I volontari dell'Associazione possono collaborare con il Gestore, ai fini del rifornimento e della relativa sistemazione di quanto necessario agli animali (coperte, cucce, pallett ecc...) per aumentare il livello di vivibilità della struttura. Nelle giornate di freddo eccezionale, potranno recarsi nella struttura, appositamente per sistemare coperte nei box, anche negli orari di chiusura, con modalità concordata con il Gestore, fatte salve eventuali modalità di accesso già contemplate nel testo del disciplinare di affidamento in gestione della struttura.
- 3.3. I volontari dell'Associazione possono assistere i veterinari della struttura durante le visite agli animali, rendendosi utili nella somministrazione di terapie e trattamenti antiparassitari. A tal fine potranno consultare liberamente ogni documento sanitario redatto, ove si tenga memoria di tutte le terapie e i trattamenti antiparassitari in atto.
- 3.4. In situazioni di emergenza, i volontari dell'Associazione possono avvisare il Gestore della necessità di disporre l'intervento del veterinario in canile o il trasporto d'urgenza del cane presso una struttura ambulatoriale esterna..
- 3.5. I volontari dell'Associazione possono formulare al Gestore proposte utili al benessere degli animali, come ad esempio la scelta dei box da occupare, spostamenti o abbinamenti di cani.
- 3.6. I volontari dell'Associazione possono contribuire alle operazioni di toelettatura dei cani, possono lavare e asciugare i cani prima dell'affido, sia in canile, utilizzando acqua e corrente della struttura, che all'esterno, previa consegna al Gestore della *dichiarazione di assunzione di responsabilità* di cui al punto 2.10.

4. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DELLA STRUTTURA

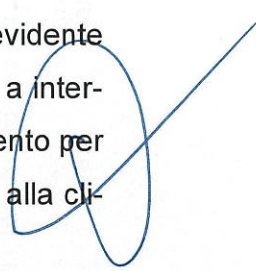
- 4.1. I volontari dell'Associazione possono consultare liberamente i registri con entrate e uscite dei cani, di cui all'art.8-lettera b della L.R. n.2/2020.
- 4.2. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 20-comma 3 della L.R. n.2/2020, i volontari dell'Associazione, su richiesta del Comune, potranno relazionare sul rispetto dell'art.8 della L.R. n.2/2020.
- 4.3. I volontari dell'Associazione possono segnalare al Gestore eventuali comportamenti scorretti del personale, in contrasto con il benessere animale.

di prin-
anziché
vranno

vo
asl,
prio

- vo
asl,
prio

riportare l'animale, sia per valutare se sussistono i presupposti per rilasciare l'animale in tale punto, sia per risalire a un eventuale proprietario o detentore dell'animale.

- 
- 5.6. L'Associazione comunica per iscritto alla Asl, e per conoscenza al Comune, l'avvenuto rilascio sul territorio dei cani, anche di quelli dimessi dalla clinica veterinaria convenzionata, in regola con i Lea e in condizioni di ritornare sul territorio, affinché la Asl possa iscriverli in anagrafe canina come cani del territorio.
- 5.7. L'Associazione comunica per iscritto al Comune eventuali motivi ostativi al rilascio dei cani destinati alla re immissione sul territorio, o sopraggiunti motivi per cui si rende necessario togliere i cani re immessi dalla strada, affinché il Comune faccia le sue valutazioni.
- 5.8. Il Comune potrà siglare protocolli d'intesa con altre associazioni, individuando anch'esse come soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati, impegnandosi a regolamentare la coesistenza di più protocolli.
- 5.9. Il Comune chiede alla Polizia Locale e ai Carabinieri di mettere in copia anche l'Associazione nelle comunicazioni di intervento per il pronto soccorso agli animali.
- 5.10. In base all'art. 20-comma1-lettera g della L.R. n.2/2020 i volontari delle associazioni possono collaborare al prelievo dei cani vaganti. Il Comune comunicherà per iscritto alla Asl che i volontari dell'Associazione, qualora disponibili, potranno assistere alle catture dei cani del territorio e non dovranno essere allontanati.
- 5.11. L'Associazione è autorizzata a proporre in adozione i cani re immessi sul territorio e a prelevarli e trattenerli temporaneamente, per tutto ciò che concerne l'iter adottivo o per effettuare cure, degenze o somministrazione di terapie.
- 5.12. L'Associazione, trovandosi in circostanze di palese urgenza, con animali in evidente stato di sofferenza e necessità, in cui la Polizia Locale o i Carabinieri tardano a intervenire, può in prima, previa lettura del microchip, attivare il soccorso, sul momento per le vie brevi, contattando telefonicamente la clinica, subito dopo inviando pec, alla clinica e al Comune, con relazione corredata di foto/video e geolocalizzazione.
- 

6. AFFIDO TEMPORANEO DEI CUCCIOLI E CANI ADULTI DEL TERRITORIO

- 6.1. L'Associazione, nel caso in cui i volontari non siano al momento impossibilitati o nel caso possa contare su cittadini disponibili, è autorizzata ad accogliere in affido temporaneo le cucciolate che necessitano di allattamento artificiale e può ospitarle fino allo svezzamento, ossia fino ai 30 giorni di vita, al termine dei quali ha diritto a portarle in canile, previa comunicazione al Comune e alla Asl.

- 6.2. L'affido temporaneo delle cucciolate, allattate artificialmente dai volontari, può protrarsi fino ad adozione, altrimenti può essere interrotto in qualunque momento dall'Associazione o dal Comune, con successiva richiesta alla Asl di ulteriore modifica dell'ubicazione dell'animale in anagrafe canina, secondo le indicazioni del Comune.
- 6.3. I cani detenuti in affido temporaneo dall'Associazione avranno diritto alle prestazioni sanitarie di cui all'art.15 della L.R. n. 2/2020, presso il canile sanitario, salvo che l'Associazione si trovi in condizioni e voglia provvedere a proprie spese.
- 6.4. Qualora i cani presi in affido temporaneo sviluppassero patologie infettive dei cani non vaccinati o necessitassero di interventi chirurgici per problematiche precedenti alla presa in carico da parte dell'Associazione, avranno diritto al ricovero fino a guarigione nella clinica convenzionata con il Comune, come cani del territorio.
- 6.5. L'Associazione, nei periodi in cui dispone di posto, può accettare, nei casi in cui il canile sanitario non ha box liberi o è temporaneamente in quarantena, alle condizioni contenute ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, la richiesta del Comune di prendere in affido temporaneo cuccioli o cani adulti del territorio, purché in numero limitato.

7. ESTENSIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO AD ALTRE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI GINOSA

- 7.1. L'Associazione, qualora ne faccia domanda, è autorizzata a occuparsi anche delle adozioni dei cani di Ginosa ospitati in strutture diverse dal canile/rifugio San Francesco, e ospitati in strutture non di proprietà del Comune di Ginosa. Il Comune notifica per iscritto tale autorizzazione ai proprietari delle strutture. In caso sorgessero problemi o incompatibilità con la gestione di tali strutture, il Comune, sentita l'Associazione, si impegna a normare l'ingresso dei volontari dell'Associazione, in accordo con i proprietari delle strutture.
- 7.2. Se il Comune di Ginosa dovesse decidere di conferire i cani presso strutture ubicate in comuni lontani, difficili da raggiungere per i volontari dell'Associazione, il presente Protocollo sarà soggetto a integrazioni.

8. DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

8.1. Il presente protocollo resta in vigore fino a quando una o entrambe le parti non decidano di concluderlo, comunicando via pec le motivazioni almeno 15 giorni prima della data di recesso.

Ginosa, 3 luglio 2026

per il Comune di Ginosa



per l'Associazione
Ginosa - Dogs'AngelsOdv



GINOSA DOGS' ANGELS
Via Palatrasio, 51
74013 - GINOSA (TA)
Cod. Fisc.: 90247070734
Email: ginosadogsangels@gmail.com

Allegati 2:

- Modulo di affido temporaneo dei cani dal canile, con assunzione di responsabilità
- Impegno al foraggiamento